

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 394 def.

Bruxelles, 14 settembre 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi
battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della
Comunità nella zona di regolamentazione definita
dalla convenzione NAFO**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Dal 1° gennaio 1979, data alla quale la Comunità è diventata parte contraente della convenzione NAFO, le catture di determinati stock o gruppi di stock nella zona di regolamentazione NAFO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro sono limitate da un sistema di TAC e di contingenti.

Per garantire la protezione delle risorse ittiche di questa zona NAFO la commissione della pesca della NAFO ha inoltre proposto misure tecniche di conservazione, che sono state adottate dalla Comunità, e che comprendono un sistema di radiocomunicazione delle entrate e delle uscite dai settori di pesca.

Le minori possibilità di cattura per determinati stock della NAFO non hanno però avuto l'effetto di ridurre la mortalità per pesca, in quanto lo sforzo di pesca delle navi comunitarie non è diminuito proporzionalmente a tali possibilità.

Questa constatazione non vale solamente per la zona NAFO: dalla relazione della Commissione sulla PCP emerge che le misure di gestione e di conservazione delle risorse istituite con il regolamento (CEE) n. 170/83 non sono generalmente servite ad evitare, nelle zone di pesca comunitarie, un'eccessiva mortalità per pesca.

È quindi risultato necessario, nell'ambito della revisione della PCP, disciplinare l'accesso alle risorse per poter meglio gestire e controllare lo sforzo di pesca.

Questa nuova impostazione della PCP, concretizzatasi con il regolamento (CEE) n./ del Consiglio, del , che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura, è perfettamente conforme alle raccomandazioni delle organizzazioni scientifiche internazionali ed in particolare del consiglio scientifico della NAFO.

La presente proposta è intesa ad applicare alla zona NAFO i nuovi meccanismi di gestione delle risorse, il cui obiettivo è quello di contenere lo sforzo di pesca delle navi comunitarie mediante l'introduzione di un sistema di licenze.

Con questo sistema di licenze non si limiterà solamente il numero di navi, ma sarà altresì possibile disciplinare le capacità delle flotte che operano sui vari stock in funzione delle possibilità di pesca per ciascuno di essi.

L'esercizio della pesca di specie soggette a TAC e contingenti sarà pertanto subordinato all'ottenimento di una licenza speciale. Le catture autorizzate per ogni stock o gruppi di stock e per ogni Stato membro verranno stabilite in base a meccanismi di gestione decisi dal Consiglio.

Il numero di navi che potranno ottenere una licenza, nonché l'eventuale numero massimo di giorni di permanenza in mare autorizzato per ogni tipo di pesca e per ogni zona in base a tali licenze, verranno stabiliti conformemente alle disposizioni decise dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. .../ del Consiglio, del , che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura.

Le navi che non dispongono di licenze speciali potranno esercitare l'attività di pesca solamente oltre una profondità minima di 800 m; ciò significherà vietare catture accessorie di specie soggette a TAC e contingenti che potrebbero nuocere ad una gestione efficace di tali specie.

L'eventuale pesca selettiva di specie attualmente non sfruttate dalle navi comunitarie sarà altresì soggetta ad un'autorizzazione della Comunità per evitare, nella misura del possibile, un futuro sovrasfruttamento di tali specie.

La proposta prevede un regolamento quadro volto a stabilire soprattutto i principi di base a livello comunitario, mentre le modalità d'applicazione rientreranno nella competenza degli Stati membri, in particolare la scelta dei criteri per la selezione delle navi che verranno iscritte sui progetti di elenchi.

Le licenze verranno rilasciate dalla Commissione per conto della Comunità, in base a progetti di elenchi nominativi redatti dagli Stati membri.

Il sistema di licenze consentirà a questi ultimi di gestire in modo ottimale sia i contingenti nazionali, che le altre possibilità autorizzate di pesca.

L'introduzione parallela di un regime di comunicazione automatica, via satellite, delle posizioni e dei movimenti delle navi, che fa parte del sistema di licenze, consentirà un controllo ancora più efficace.

L'intero dispositivo servirà a dimostrare che la Comunità è intenzionata a seguire una politica rigorosa in questo settore, che è di grande importanza per le relazioni diplomatiche.

REGOLAMENTO (CEE) N/92 DEL CONSIGLIO
del 1992

che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n .../ del Consiglio, del , che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura (3) prevede l'introduzione di un regime comunitario di licenze di pesca applicabile ai pescherecci comunitari che operano in alto mare;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che enuncia i principi e le norme per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d'alto mare, in particolare gli articoli 116 e 119;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca dell'Atlantico Nord-occidentale, in appresso denominata "convenzione NAFO" è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (4) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che ai sensi dell'articolo II della suddetta convenzione l'obiettivo della stessa è quello di contribuire all'utilizzazione ottimale, alla gestione razionale ed alla conservazione delle risorse alieutiche della zona della convenzione;

(1) GU

(2)

(3)

(4) GU n. L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

considerando che, nell'ambito dei suoi obblighi internazionali generali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione degli stock ittici delle acque internazionali;

considerando che lo sforzo di conservazione dev'essere valutato in base a dati scientifici pertinenti, in modo da poter attuare misure di conservazione adeguate alla situazione biologica degli stock e alla loro evoluzione prevedibile, in funzione delle varie possibilità di sfruttamento;

considerando che occorre valutare l'importanza delle operazioni di pesca di questi stock da parte delle flotte degli Stati membri rispetto all'intera attività di pesca nella zona interessata, tenendo conto del contributo fornito sinora dalla Comunità quale parte contraente della NAFO in termini di salvaguardia di tali stock;

considerando che occorre limitare lo sforzo di pesca su determinati stock ittici di questa zona per poterne garantire la salvaguardia ed assicurare una redditività adeguata alle attività dei pescatori interessati;

considerando che è a tal fine indispensabile che le attività di pesca esercitate dalle navi comunitarie siano soggette ad un sistema di licenze, la cui gestione dev'essere affidata alla Commissione per conto della Comunità, essendo quest'ultima parte contraente della convenzione NAFO;

considerando che per determinate specie biologicamente sensibili a causa del tipo di sfruttamento occorre disciplinare maggiormente lo sforzo di pesca compiuto dalle navi comunitarie; che è pertanto indispensabile subordinare le attività di pesca di queste specie da parte delle suddette navi al possesso di una licenza che disciplini le condizioni di accesso e di esercizio delle attività di pesca, a complemento delle limitazioni dirette delle catture già applicabili a queste specie;

considerando che è pertanto necessario stabilire le modalità d'applicazione di questo sistema, in particolare la procedura per la trasmissione delle

caratteristiche delle navi che intendono pescare nella zona menzionata, la procedura per la comunicazione dei movimenti delle navi in tale zona e l'elenco delle specie la cui pesca è soggetta ad un sistema di licenze;

considerando che la pesca di specie attualmente non sfruttate dalle navi comunitarie dovrà essere soggetta ad un'autorizzazione della Comunità, onde evitare un sovrasfruttamento futuro di tali specie;

considerando che per garantire il rispetto, da parte degli operatori, della normativa di accesso alle acque e alle risorse stabilita con il presente regolamento è necessario adottare disposizioni che consentano alla Commissione di vietare, per un determinato periodo, la pesca ad un operatore che non si sia conformato a tale normativa, a complemento delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. / del Consiglio, del , che istituisce un regime di controllo comunitario (5) e del regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della Pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/92 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esercizio delle attività di pesca nella zona di regolamentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NAFO da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità, qui di seguito chiamate "navi comunitarie", è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e al rispetto delle condizioni elencate nel presente regolamento.

Articolo 2

La licenza di cui all'articolo 1 può essere rilasciata per:

1. la pesca selettiva di una specie bersaglio o gruppo di specie bersaglio facenti parte di uno stock o gruppi di stock soggetti a TAC o a contingente;

(5) GU n. L

(6) GU n. L 175 del 6.7.1988, pag. 1.

(7) GU n. L 54 del 28.2.1992, pag. 1.

2. la pesca di una specie o gruppi di specie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, ad una profondità minima di 800 m.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per pesca selettiva qualsiasi tipo di pesca la cui percentuale minima di specie bersaglio o gruppo di specie bersaglio catturate sia superiore a quella stabilita nell'allegato I e la cui composizione in catture accessorie delle specie sottoposte a TAC o contingente sia conforme alle regole fissate nell'allegato I.
2. Le catture di specie o gruppi di specie bersaglio nonché le catture accessorie previste nell'allegato I, effettuate dalle navi comunitarie in possesso di licenza come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere selezionate immediatamente dopo la fuoriuscita dell'attrezzo di pesca dall'acqua ed immagazzinate separatamente.
3. Le percentuali di cui al paragrafo 1 sono calcolate proporzionalmente al peso di tutte le specie sottomesse a TAC o contingente dopo la cernita o al momento dello sbarco, tenendo conto di tutti i quantitativi trasbordati.

Articolo 4

1. I quantitativi di catture accessibili per ogni stock o gruppi di stock di specie bersaglio sono assegnati a ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. / del Consiglio, del , che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura.
2. Il numero massimo di navi ed eventualmente il numero massimo di giorni di permanenza in mare autorizzati per ogni tipo di pesca e zona per ciascuno Stato membro sono stabiliti conformemente alle disposizioni adottate dal Consiglio in applicazione degli articoli 2 e 7 del regolamento succitato.

Articolo 5

Le navi comunitarie in possesso di una licenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 non possono tenere a bordo, trasbordare, sbarcare una specie o gruppo di specie diverse da quelle previste dalla licenza loro concessa.

Articolo 6

1. Lo sviluppo di attività di pesca per specie che presentano un carattere di novità per la Comunità comporta operazioni di pesca che debbono essere autorizzate dalla Commissione.
2. Le navi autorizzate ad esercitare un'attività di pesca ai sensi del paragrafo 1 potranno utilizzare, in via derogatoria, maglie adatte a queste nuove specie.

Articolo 7

1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, al massimo un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione della pesca, i progetti di elenchi delle navi per le quali è richiesta una licenza, per poter pescare nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Ogni progetto di elenco fornisce, per ciascuna nave, le seguenti informazioni:
 - a. il numero interno dello schedario comunitario delle navi da pesca.
 - b. il numero della nave,
 - c. il numero di immatricolazione esterna,
 - d. il nome e l'indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
 - e. l'indicativo di chiamata e la frequenza radio,
 - f. il metodo di pesca previsto,
 - g. la specie bersaglio o gruppo di specie bersaglio che si intende pescare,
 - h. il numero di giorni concessi per specie bersaglio e per zona,
 - i. il periodo per il quale è richiesta una licenza.
 - j. le caratteristiche fisiche della nave debbono essere conformi a quelle che figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca, qualsiasi modifica di queste caratteristiche dev'essere immediatamente notificata dallo Stato membro alla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione esamina i progetti di elenchi ed adotta gli elenchi definitivi delle navi per le quali sono soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento e li trasmette alle autorità degli Stati membri interessati al massimo [5 giorni] lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità degli elenchi. Le navi che figurano negli elenchi adottati dalla Commissione sono reputate essere in possesso di una licenza che le autorizza a pescare conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. - Durante il periodo di validità di un elenco definitivo uno Stato membro può trasmettere alla Commissione una o più domande di licenze fino al raggiungimento del numero massimo di navi autorizzate ad esercitare simultaneamente la propria attività nella zona di cui all'articolo 1, qualora l'elenco definitivo stabilito dalla Commissione preveda un numero di navi inferiore.

- La Commissione esamina quanto prima ciascuna domanda e comunica allo Stato membro interessato qualsiasi modifica dell'elenco definitivo in seguito all'accettazione delle domande di licenze.

Nessuna nuova nave può essere considerata in possesso di una licenza di pesca prima che lo Stato membro interessato sia stato informato dalla Commissione dell'avvenuta modifica dell'elenco.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse dev'essere in possesso di una licenza. La licenza rilasciata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e quella rilasciata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 non sono cumulabili.

Articolo 9

1. La licenza concessa ad una nave battente bandiera di uno Stato membro o registrata in un porto della Comunità per una specie di cui all'allegato I scade alla data alla quale il contingente attribuito a questo Stato membro o il TAC per la specie dello stock o del gruppo di stock in questione è considerato esaurito, anche se il numero di giorni concesso a tale Stato membro per la pesca di tale specie non è stato ancora consumato.

2. Qualora il numero di giorni concessi ad uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 sia stato consumato a causa di forza maggiore e lo Stato membro rischi di subire un pregiudizio dovuto al mancato esaurimento del proprio contingente, la questione sarà sottoposta al comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. / del Consiglio, del , che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura. Vengono adottate le misure necessarie per prevenire tale pregiudizio: queste possono comportare la concessione, allo Stato membro in questione, di un numero di giorni supplementari per consentire l'esaurimento del proprio contingente.

Articolo 10

Le autorità di uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di sostituire una nave che figura nell'elenco definitivo e che, per cause di forza maggiore, è impossibilitata a pescare per una parte o per tutto il periodo previsto. La Commissione esamina tale domanda senza indugio.

Articolo 11

1. Il capitano di una nave in possesso di una licenza di cui al presente regolamento deve rispettare la procedura per le comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della Pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale (8).

2. Fermo restando il paragrafo 1, le navi comunitarie in possesso di una licenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, debbono comunicare quotidianamente la specie bersaglio che intendono pescare alle proprie autorità competenti e, simultaneamente, alla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 12

1. Fermo restando l'articolo 11, le navi comunitarie che esercitano la propria attività di pesca nella zona prevista all'articolo 1 debbono essere dotate di strumenti che consentano loro di comunicare via satellite la propria posizione geografica, determinata con una precisione minima di 100 m, la velocità e la rotta al centro di controllo designato dallo Stato membro del quale battono bandiera o nel quale sono registrate.
2. Lo Stato membro del quale la nave batte bandiera o nel quale è registrata adotta le misure atte a garantire la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 garantisce la trasmissione alla Commissione, in tempo reale, delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono servire unicamente allo scopo per le quali sono state richieste. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente articolo e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
5. Ciascuno Stato membro provvede a conservare o a far conservare, su supporto informatico, i dati registrati ai sensi del paragrafo 2, in modo da consentirne il controllo per un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto alla registrazione.

Articolo 13

Oltre a doversi conformare agli articoli 6, 7, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. , del (9), che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i capitani delle navi sono tenuti a registrare nel giornale di bordo le informazioni di cui all'allegato II.

In conformità dell'articolo 14 dello stesso regolamento, gli Stati membri debbono inoltre informare la Commissione delle catture di specie non soggette a contingente.

Articolo 14

La concessione di licenze alle navi degli Stati membri è subordinata all'obbligo, da parte dell'armatore, di consentire su richiesta della Commissione che un osservatore possa salire a bordo.

Articolo 15

1. Le autorità degli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti, comprese regolari ispezioni delle navi, per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Qualora un servizio d'ispezione autorizzato conformemente alla convenzione NAFO constati un'infrazione, le autorità degli Stati membri comunicano quanto prima, e comunque entro un massimo di 30 giorni a decorrere dalla data alla quale è stata constatata l'infrazione, il nome della nave interessata e le misure eventualmente adottate alla Commissione.

Articolo 16

1. La licenza di una nave per la quale non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento è ritirata.

La Commissione può non più iscrivere su un elenco definitivo la nave per la quale è stata constatata un'infrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per un periodo che essa determinerà in funzione della gravità dell'infrazione.

2. Qualora, nella zona di cui all'articolo 1, eserciti l'attività di pesca una nave senza licenza valida appartenente a un armatore o la cui gestione è affidata a una persona fisica o giuridica che possiede o gestisce una o più altre navi alle quali sono state concesse licenze per questa stessa zona, una di queste licenze può essere ritirata.
3. Durante il periodo indicato al paragrafo 1 la licenza può essere rifiutata ad una o più navi appartenenti a un armatore che possiede un peschereccio al quale è stata ritirata una licenza in applicazione del presente articolo o che ha esercitato l'attività di pesca senza licenza nella zona di cui all'articolo 1.

Articolo 17

Se, durante un periodo di 8 giorni, la Commissione non riceve le comunicazioni di cui all'articolo 11 per una nave in possesso di licenza, la licenza è ritirata.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. / (10).

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile a partire da [].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO I

1. LICENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

STATO DELLA BANDIERA DELLA NAVE	S T O C K			PERCENTUALE MINIMA DI SPECIE BERS. (1)	CATTURE ACCESSORIE AUTORIZZATE (2)(3)	CONDIZIONI SUPPLEMENTARI	ATTREZZI UTILIZZATI
	REGIONE GEOGRAFICA	ZONA	SPECIE BERSAGLIO				
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico Nord-Occ.	NAFO 2J+3KL NAFO 3 M NAFO 3 NO	Merluzzo bianco	70	30 % di cui	Esempi: - rete da traino autorizzata - potenza motrice limitata a 400 ch	
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico Nord-Occ.	NAFO 3 M NAFO 3 LN NAFO 3 N	Scorfano atlantico	70	30 %		

(1) La percentuale minima di specie bersaglio potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n°

(2) La percentuale di catture accessorie autorizzate potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n°

(3) Sono limitate solamente le catture accessorie di specie sottoposte a TAC o contingente.

STATO DELLA BANDIERA DELLA NAVE	S T O C K			PERCENTUALE MINIMA DI SPECIE BERS. (1)	CATTURE ACCESSORIE AUTORIZZATE (2)(3)	CONDIZIONI SUPPLEMENTARI	ATTREZZI UTILIZZ.
	REGIONE GEOGRAFICA	ZONA	SPECIE BERSAGLIO				
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico Nord-Occid.	NAFO 3 M NAFO 3 NLO	Passera canadese Limanda Passera lingua di cane	70	30 %		

- (1) La percentuale minima di specie bersaglio potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n°
- (2) La percentuale di catture accessorie autorizzate potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n°
- (3) Sono limitate solamente le catture accessorie di specie sottoposte a TAC o contingente.

STATO DELLA BANDIERA DELLA NAVE	S T O C K			PERCENTUALE MINIMA DI SPECIE BERS. (1)	CATTURE ACCESSORIE AUTORIZZATE (2)(3)	CONDIZIONI SUPPLEMEN- TARI
	REGIONE GEOGRAFICA	ZONA	SPECIE BERSAGLIO			
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico Nord-Occid.	NAFO 3 NO	Mormora	[?]	[?]	
Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito	Atlantico Nord-Occid.	NAFO sotto- zone 3 + 4	Calamaro	[?]	[?]	

- (1) La percentuale minima di specie bersaglio potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n°
- (2) La percentuale di catture accessorie autorizzate potrà essere modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n°
- (3) Sono limitate solamente le catture accessorie di specie sottoposte a TAC o contingente.

A L L E G A T O I I

Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

I N D I C A Z I O N I	C O D I C E
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero d'immatricolazione della nave	03
Porto d'immatricolazione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2(1)
Data :	
- giorno	20
- mese	21
- anno	22
Posizione:	
- latitudine	31
- longitudine	32
- zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore (2)	40
Numero di ore di pesca praticate con attrezzi per periodo di 24 ore (2)	41
Nome delle specie	2 (1)
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del capitano	80

(1) Codice da completare con una delle indicazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

(2) Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi da pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona MAFO

ABBREVIAZIONI	NOME DEI PESCI	
	IN ITALIANO	IN LATINO
ALE	Falsa aringa atlantica	Alosa pseudoharengus
ARG	Argentina	Argentina silus
BUT	Fieto	Peprilus triacanthus
CAP	Mormora	Mallotus villosus
COD	Merluzzo bianco	Gadus Morhua
GHL	Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
HAD	Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
HER	Aringa	Clupea harengus
HKR	Musdea atlantica	Urophycis chuss
HKS	Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
MAC	Sgombro	Scomber scombrus
PLA	Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
POK	Merluzzo nero	Pollachius virens
RED	Scorfano atlantico	Sebastes marinus
RNG	Macrurido	Macrourus rupestris
SHR	Gamberetti	Pandalus sp.
SQU	Calamaro	Loligo pealei - Illex illecebrosus
WIT	Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
YEL	Limanda	Limanda ferruginea

Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

ABBREVIAZIONI	ATTREZZI DA PESCA
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTB 1	Rete a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a divergenti (traino poppiero)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiero)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GN	Reti da posta (non specificate)
GNS	Reti da posta (fisse)
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta:

Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (Organizzazione della Pesca dell'Atlantico Nord-Occidentale).

Numero di riferimento del documento:

La proposta

1. In considerazione del principio della sussidiarietà perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore e quali sono le sue finalità principali?

La Comunità è, dal 1978, una delle undici parti contraenti della NAFO: questa organizzazione disciplina alcune attività di pesca nella zona di regolamentazione, nell'intento di garantire uno sfruttamento ottimale, una gestione razionale e la conservazione delle risorse ittiche interessate.

Gli obiettivi principali del regolamento proposto consistono nel limitare lo sforzo di pesca compiuto dalle imprese degli Stati membri interessati - soprattutto la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna e il Portogallo - proporzionalmente alle possibilità di pesca disponibili nella zona interessata. A tal fine la proposta della Commissione è intesa a stabilire, oltre ai quantitativi massimi di catture autorizzate (output), anche il numero e la capacità dei pescherecci, nonché i tempi necessari per pescare tali quantitative (input).

L'impatto sulle imprese

2. Chi è interessato dalla proposta?

- Quali settori d'impresa?
Il settore pesca, e in particolare gli armatori.
- Le imprese di quale dimensione (percentuale di piccole e medie imprese)?
Si tratta soprattutto delle imprese di dimensioni medie che dispongono di grossi pescherecci con equipaggi corrispondenti (da 35 a 40 persone per imbarcazione).

- Esistono determinate zone geografiche nella Comunità dove sono insediate queste imprese?
Sì, si tratta delle zone costiere e dei grossi porti pescherecci degli Stati membri interessati.

3. Quali misure debbono adottare le imprese per conformarsi alla proposta?

Esse debbono adeguare le capacità di pesca alle possibilità di pesca concrete e consentite nella zona interessata.

4. Quali effetti economici potrebbe avere la proposta:

- sull'occupazione?

Vi saranno indubbiamente alcune ripercussioni sull'occupazione, in quanto occorrerà ridurre di almeno il 30% le capacità di pesca per poter realizzare l'adeguamento summenzionato; sarà inoltre difficile trovare alternative sufficienti, visto il precario stato delle risorse nelle zone di pesca tradizionali della flotta in questione.

- sugli investimenti e la creazione di nuove imprese?

I vincoli previsti dalle misure proposte non incoraggiano certamente né gli investimenti, né la creazione di nuove imprese.

- sulla competitività delle imprese?

Il necessario processo di adeguamento comporterà probabilmente, a breve termine, una forte diminuzione dei redditi e pertanto della competitività delle imprese interessate. La riduzione delle sovraccapacità e del sovrasfruttamento degli stock nella zona in questione dovrebbe, d'altro canto, consentire la ricostituzione di tali stock, garantendo così la stabilità delle attività di pesca a medio e a lungo termine.

5. Prevede la proposta misure volte a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze minori o diverse, ecc.)?

No. Sono però previsti programmi pluriennali paralleli di tipo strutturale e socio-economico intesi ad attenuare, in generale, l'impatto delle misure proposte.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e resoconto degli aspetti essenziali della loro posizione.

La proposta verrà discussa, una volta che sarà stata formalmente adottata dalla Commissione, con gli Stati membri nell'ambito del gruppo Politica esterna della Pesca. È prevista inoltre una discussione al Comitato economico e sociale.

ISSN 0254-1505

COM(92) 394 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-92-414-IT-C

ISBN 92-77-47620-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo